




**IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST**  
**Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro**  
*Largo Rosanna Benzi, 10 16132 GENOVA*

# **REGOLAMENTO**

**PER L'ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA DEL  
PERSONALE MEDICO E DELLE ALTRE PROFESSIONALITA' DELLA  
DIRIGENZA DEL RUOLO SANITARIO.**



1

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ALPI

Art. 1	Principi Generali	pag. 4
Art. 2	Fonti Normative	pag. 5
Art. 3	Definizione	pag. 5
Art. 4	Soggetti Destinatari	pag. 6
Art. 5	Rapporti con l'Attività Istituzionale	pag. 6
Art. 6	Diritto all'Esercizio dell'Alpi	pag. 7
Art. 7	Forme e Modalità di Esercizio	pag. 7
Art. 8	Vincoli all'Esercizio dell'Alpi	pag. 9
Art. 9	Attività Escluse dall'Alpi	pag. 10
Art. 10	Spazi e Strutture	pag. 10
Art. 11	Infrastruttura Telematica	pag. 11
Art. 12	Divieto di Svolgimento dell'Alpi	pag. 11
Art. 13	Personale di Supporto	pag. 12
Art. 14	Autorizzazione all'esercizio dell'Alpi	pag. 13
Art. 15	Organizzazione dell'Ufficio Libera Professione - Competenze	pag. 14
Art. 16	Diritti del Cittadino	pag. 16
Art. 17	Modalità di Accesso, Prenotazione della Prestazione	pag. 16
Art. 18	Modalità di Riscossione	pag. 17
Art. 19	Incompatibilità	pag. 18
Art. 20	Rilevazione Oraria	pag. 19
Art. 21	Orari	pag. 19
Art. 22	Assicurazione	pag. 19
Art. 23	Contabilità Separata	pag. 20

### TITOLO II ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE

Art. 24	Spazi, Farmaci e Dispositivi Medici	pag. 21
Art. 25	Fondo di Perequazione	pag. 21
Art. 26	Fondo Riduzione Liste Attesa	pag. 21
Art. 27	Il Tariffario Aziendale	pag. 22
Art. 28	Determinazione Tipologia delle Prestazioni	pag. 22
Art. 29	Visite Domiciliari	pag. 23
Art. 30	Prestazioni Alpi Soggette ad I.V.A.	pag. 23
Art. 31	Rinuncia alle Competenze Economiche	pag. 24

Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right. A small number '2' is visible at the bottom right corner.

### TITOLO III ALPI IN REGIME AMBULATORIALE

Art. 32	Organizzazione delle Attività Ambulatoriali	pag. 24
Art. 33	Tariffe Alpi per Attività Ambulatoriale	pag. 25

### TITOLO IV ALPI IN REGIME DI DEGENZA


Art. 34	Tipologie Alpi a Favore di Pazienti Ricoverati	pag. 26
Art. 35	Organizzazione delle Attività	pag. 27
Art. 36	Camere a Pagamento	pag. 28
Art. 37	Tariffe Alpi in Regime di Degenza presso Spazi Aziendali	pag. 28
Art. 38	Suddivisione dei Proventi all'Interno dell'Equipe	pag. 29

### TITOLO V ALPI IN REGIMI VARI

Art. 39	Consulenze	pag. 29
Art. 40	Consulenze e Perizie Richieste dall'Autorità Giudiziaria o Richieste da Soggetti Privati	pag. 30
Art. 41	Tipologie di attività Libero Professionali (ex Art. 55, comma 2, CCNL 1998/20001)	pag. 31
Art. 42	Attività a pagamento su richiesta di terzi	pag. 32
Art. 43	Attività di Certificazione INAIL	pag. 32
Art. 44	Attività dei medici competenti, dei dirigenti fisici e dei medici legali	pag. 33

### TITOLO VI PROCEDURE ORGANIZZATIVE

Art. 45	Livelli di Responsabilità	pag. 34
Art. 46	Competenze Relative ai Controlli	pag. 34
Art. 47	Budgeting	pag. 35
Art. 48	Nucleo Ispettivo	pag. 35
Art. 49	Commissione Paritetica	pag. 35
Art. 50	Trattamento Dati Personali	pag. 36
Art. 51	Verifica Annuale	pag. 37
Art. 52	Inosservanza Disposizioni Regolamentari	pag. 37
Art. 53	Norma Di Rinvio	pag. 37



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller initials on the right.


# TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI ALPI

### Art. 1

#### PRINCIPI GENERALI

- 1) Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento e le modalità organizzative dell'attività libero professionale intramuraria di seguito denominata ALPI, quale occasione per il miglioramento dell'offerta dei servizi dell'Istituto senza contrastare in alcun modo l'attività istituzionale, ponendosi come offerta integrativa e non sostitutiva dei servizi erogati all'utenza, evitando situazioni di tipo concorrenziale.
- 2) L'Istituto persegue le finalità dell'Alpi garantendo l'osservanza dei seguenti principi:
  - l'Alpi contribuisce allo sviluppo della potenzialità complessiva dell'attività istituzionale, attraverso il miglioramento dell'organizzazione generale ed il pieno utilizzo delle risorse umane, professionali e strumentali;
  - salvaguardia del ruolo istituzionale diretto ad assicurare l'accessibilità alle cure sanitarie necessarie a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto del principio di equità di accesso dei cittadini ai servizi sanitari;
  - valorizzazione delle professionalità del personale dipendente operante nell'Istituto;
  - sviluppo al lavoro di gruppo e alla solidarietà tra gli operatori;
  - parità di trattamento degli utenti e di standard qualitativi dei servizi indipendentemente dal fatto che questi si avvalgano o meno di prestazioni rese in regime di attività libero professionale;
  - erogazione di prestazioni in regime libero professionale su espressa richiesta dell'utente;
  - accesso alle prestazioni erogate in Alpi costituisce, per il paziente, come libera scelta: a tale proposito l'Istituto assicura al cittadino idonea informazione sulle attività complessivamente svolte, mediante iniziative volte ad illustrare sia le prestazioni offerte in via istituzionale sia le possibilità e modalità di accesso a quelle prestate in regime libero professionale;
  - l'Alpi deve rappresentare un'ulteriore opportunità assistenziale per il cittadino e concorrere al miglioramento degli standard di erogazione delle prestazioni istituzionali, anche attraverso la riduzione dei tempi di accesso ai servizi;
  - l'attuazione della normativa in materia di Alpi comporta, da parte dell'Istituto, il monitoraggio dei tempi di attesa delle prestazioni erogate nell'ambito dell'attività istituzionale, al fine di assicurare il rispetto dei tempi medi fissati da specifici provvedimenti.
  - l'Alpi, in quanto attività organizzata e gestita dall'Istituto, è considerata risorsa strategica e pertanto all'interno delle disponibilità oggettive e dei vincoli legislativi e finanziari, l'Istituto si impegna ad attivare tutte le misure disponibili per favorire il pieno ed efficiente sviluppo dell'attività;



4

## Art. 2

### FONTI NORMATIVE

1) Il presente Regolamento disciplina l'Attività libero professionale intramuraria dell'Istituto per il personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario secondo le disposizioni di legge e dei CCNL in vigore che disciplinano la materia con particolare riferimento a:


- D.Lgs. n. 502/92 (cfr. D.Lgs. 229/99) e s.m.i.
- DPCM del 27.3.2000
- CC.CC.NN.LL.1998-2001 della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa
- D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.
- L.R. nr. 41 del 7/12/2006
- Legge n. 120 del 03.08.2007 e s.m.i.
- Recepimento dell'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 8/11/2010
- L.R. nr. 28/2011- Programma Assicurativo Per Rischi Di Responsabilità Civile Delle Aziende Ed Enti Del Servizio Sanitario Regionale
- D.L. n. 158 del 13.09.2012 convertito in L. 189 dell'8/11/2012
- Delibera Giunta Regione Liguria n. 1502 del 07.12.2007 (Linee di indirizzo e schema regolamentare per l'esercizio Alpi)
- Accordo Conferenza Stato/Regioni del 13.3.2013
- Deliberazione GR della Liguria n. 986 del 05.08.2013 (Linee di indirizzo e schema regolamento transitorio per l'Alpi)
- Deliberazione GR della Liguria n. 572 del 17.05.2013 (Recepimento accordo tra Governo, Regioni e Province autonome e adozione convenzione tipo per l'Alpi – proroga L. 120/2007 fino al 28/02/2015)
- Circolare Regione Liguria Prot. 2013/187902 del 07/11/2013 Alpi – richiesta quesiti
- CCNL vigente della dirigenza medico-veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.

## Art. 3


### DEFINIZIONE

1) Si definisce Attività Libero Professionale Intramuraria (Alpi) quell'attività svolta dalla Dirigenza Medica e dalla Dirigenza del ruolo sanitario, individualmente o in équipe, esercitata fuori dall'orario di lavoro o comunque al di fuori dell'attività prevista dall'impegno di servizio, in regime:

- ambulatoriale, ivi comprese le attività di diagnostica strumentale e di laboratorio (regime interno: presso padiglione 40, U.O. di appartenenza; regime allargato: presso studi privati, strutture private non convenzionate non accreditate);
- domiciliare, prestata a favore degli utenti a domicilio;
- di ricovero ordinario, di day hospital e di day surgery (regime interno "Casa di Salute", o presso le Strutture Private non convenzionate non accreditate);
- di consulenza e consulti per il Tribunale in favore o su libera scelta dell'utente e con oneri a carico dello stesso o a carico di circuiti assicurativi.



5



## Art. 4

### SOGGETTI DESTINATARI

- 1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano a tutto il personale medico ed alle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario dipendenti dell'Istituto a rapporto esclusivo e nonché alla dirigenza medica dell'Università degli Studi di Genova di cui all'art. 102 del DPR 11/7/1980 n. 382, ivi compreso il personale laureato medico ed odontoiatra dell'area tecnico-scientifica e socio-sanitaria di cui all'art. 6 comma 5 del D.L. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 5

### RAPPORTI CON L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

- 1) L'esercizio dell'Alpi si conforma alle finalità istituzionali dell'Istituto, configurandosi come offerta aggiuntiva all'utenza.
- 2) Le prestazioni erogate in regime Alpi devono essere fruibili anche in regime istituzionale, salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 4 e comma 6, del presente Regolamento.
- 3) Il Direttore Generale, di concerto con l'U.O. Controllo di Gestione, concorda annualmente con i singoli dirigenti e con l'équipe i volumi di attività libero professionale in relazione ai volumi di attività istituzionale, con particolare riferimento alle prestazioni non differibili in ragione della gravità e complessità della patologia.
- 4) L'Alpi non può globalmente comportare, per ciascun Professionista, un volume di prestazione o un volume orario superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali.
- 5) Al fine di verificare il rispetto delle norme ed assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra l'attività istituzionale e la corrispondente attività libero professionale, il Direttore Generale attiva un apposito Organismo di verifica, costituito dalla Commissione Paritetica, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione di Giunta della Regione Liguria nr 986/13, così formata:
  - 4 componenti designati dal Direttore Generale;
  - 3 rappresentanti sindacali di cui due per la dirigenza medica e uno per la dirigenza sanitaria, designati congiuntamente dalle OO.SS. di riferimento;
  - 1 rappresentante sindacale del comparto, designato congiuntamente dalle OO.SS. di categoria.

La Commissione Paritetica si riunisce di norma con cadenza semestrale e deve essere convocata qualora almeno tre componenti ne facciano specifica richiesta.



## Art. 6

### DIRITTO ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

- 1) L'esercizio dell'Alpi è un diritto del personale medico e delle altre professionalità della dirigenza del ruolo sanitario a rapporto di lavoro esclusivo, nonché del personale dipendente dell'Università di Genova che svolge attività di assistenza in base ai vigenti protocolli e convenzioni tra Regione, Istituto ed Università, individualmente o in équipe.
- 2) L'opzione tra l'esercizio dell'attività intramuraria ed extramuraria deve essere comunicata entro il 30 novembre di ogni anno al Direttore Generale, come previsto dal D.L.81/2004, convertito in L. 138/2004.
- 3) L'Istituto si impegna ad assumere tutte le iniziative e procedure volte a garantire lo svolgimento dell'Alpi in regime ambulatoriale o in costanza di ricovero dei propri Professionisti, nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa.

## Art. 7

### FORME E MODALITA' DI ESERCIZIO

- 1) Tutte le tipologie di libera professione individuate non debbono intendersi alternative tra di loro e concorrono al raggiungimento del volume dell'attività individuale svolta.
- 2) L'Alpi si esercita in modo continuativo od occasionale presso l'Istituto, presso le strutture pubbliche appositamente convenzionate, presso gli studi privati collegati in rete e presso le strutture sanitarie private non convenzionate e non accreditate dal S.S.N. collegate con l'infrastruttura di rete aziendale, con le seguenti modalità:

- **Attività ambulatoriale:**

è effettuata nei confronti di cittadini non ricoverati, comprendente attività clinica anche con piccoli interventi e prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, ovvero gruppi integrati di prestazioni.

Questa attività è caratterizzata dalla specifica richiesta, inoltrata dal paziente, per essere curato da un singolo professionista, liberamente scelto, accettando espressamente di pagare gli onorari previsti nel tariffario aziendalemente concordato;

- **Attività in regime di ricovero, day hospital o di day surgery, con scelta del Professionista o della équipe medica o chirurgica:**

è caratterizzata dalla richiesta di prestazioni a pagamento da parte dell'utente all'équipe composta dai professionisti di diverse discipline, alla quale è deputata l'erogazione delle prestazioni che possono essere rese solamente in équipe, con o senza l'ausilio di personale di supporto, e prestazioni in cui è richiesto il coinvolgimento di più professionisti, per le quali l'équipe provvede nei limiti delle disponibilità orarie concordate con l'Istituto.



- **Attività richiesta dall'Istituto in regime di prestazioni incremental:**

è caratterizzata dalla richiesta, da parte dell'Istituto, ai propri professionisti del ruolo sanitario, in forma individuale, di prestazioni incremental a quelle istituzionali ordinarie, effettuate in regime di lavoro libero professionale, in via eccezionale e temporanea, soprattutto in presenza di carenza di organico non colmabile nel breve periodo.

- **Attività richiesta da terzi all'Istituto:**

è caratterizzata dalla richiesta a pagamento da terzi all'Istituto e svolta fuori dall'orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture dell'Istituto, con individuazione del Professionista ed è considerata come attività libero professionale, ovvero come obiettivo prestazionale incentivante, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 58, comma 9, del CCNL 2000 Area medica e veterinaria.

Tra le attività di cui al presente articolo rientra quella di certificazione medico legale resa dall'Istituto per conto dell'Istituto Nazionale degli Infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.), ai sensi dell'art. 58 comma 4 del CCNL 2000.

3) Lo svolgimento dell'Alpi deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi generali:

- essere effettuata al di fuori dell'impegno di servizio (orario istituzionale) attestato da apposita rilevazione oraria e, compatibilmente con le esigenze di servizio;
- garantire l'integrale assolvimento dei compiti istituzionali, assicurando la piena funzionalità dei servizi ed il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni complessivamente erogate;
- assicurare l'impegno a mantenere, nell'ambito della programmazione complessiva dell'attività, un adeguato rapporto tra i tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni in regime di libera professione e quelli, relativi alle medesime prestazioni, in regime istituzionale;
- rappresentare un'offerta alternativa di servizi e prestazioni all'utenza.

4) L'Alpi deve essere espletata nell'ambito della disciplina di appartenenza e di norma deve essere riferibile a prestazioni erogate in regime istituzionale; il Professionista potrà, tuttavia, essere autorizzato dal Direttore Generale, previo parere del Collegio di Direzione, ad esercitare l'attività in disciplina equipollente a quella di appartenenza ex D.M. 30.01.98 purché in possesso della specializzazione o di un'anzianità di servizio di cinque anni nella stessa disciplina.

5) L'autorizzazione allo svolgimento dell'Alpi è concessa anche nei casi di esercizio di attività professionali svolte in qualità di specialista in medicina del lavoro o medico competente nelle attività previste dal d.lgs. n. 81/2008, con esclusione dei dirigenti che versino in condizioni di incompatibilità in quanto direttamente addetti alla sorveglianza e prevenzione, di cui all'art. 59 del CCNL 2000 area della dirigenza medica e veterinaria.

6) Per le prestazioni non erogabili in regime istituzionale (L.E.A.) è prevista la possibilità di erogarle in regime libero professionale previa specifica autorizzazione del Direttore Generale, sentito il Collegio di Direzione, subordinatamente alla loro individuazione e valorizzazione da parte dell'Istituto ed alla loro inclusione nel tariffario aziendale. Il parere deve essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.



8

7) Durante l'esercizio dell'Alpi non è, altresì, consentito:

- l'utilizzo del ricettario unico di prescrizione del SSN, ai sensi del D.L.gsv. 229/99 art. 15 comma quinquies punto 4;
- l'utilizzo di qualsiasi modulistica interna propria del SSN;
- l'attivazione di procedure di accesso ai servizi difformi da quanto normato e regolamentato dal presente Regolamento.

## Art. 8

### VINCOLI ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI


1) L'Alpi non può essere esercitata in occasione:

- dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità e/o di guardia attiva;
- di sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
- di articolazione con impegno di lavoro ridotto.
- di assenze dal servizio collegate a:
  - Malattia ed infortunio;
  - Permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata;
  - Congedo collegato al rischio radiologico;
  - Congedo e permessi ex L. 104/92;
  - Aspettativa di varia natura;
  - Tutela della maternità/paternità (periodo obbligatorio);
  - Permessi sindacali che interessino l'intero arco della giornata;
  - In caso di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa.

2) La verifica di quanto sopra è di competenza del Nucleo Ispettivo.

3) Quando l'Alpi risulti prestata in una delle condizioni ostantive elencate, il relativo compenso sarà trattenuto dall'Istituto che valuterà, altresì, l'adozione degli opportuni provvedimenti collegati all'inadempienza rilevata.

4) In caso di sospensione dell'Alpi esercitata presso lo studio del Professionista, derivante dallo status di aspettativa senza assegni per copertura di incarichi previsti dalla normativa vigente, alla cessazione della causa di aspettativa l'Alpi del dirigente riprende, ove questi abbia confermato l'esclusività del rapporto di lavoro, senza necessità di nuova autorizzazione, anche laddove la sede dell'Alpi sia mutata per vicende verificatesi nel corso del periodo di sospensione. In tali ipotesi l'Istituto è tenuto all'accertamento della intervenuta modifica della sede di esercizio della libera professione.



9

## Art. 9

### ATTIVITA' ESCLUSE DALL'ALPI

1) L'Alpi non è consentita e, pertanto, non può essere esercitata ed erogata:

- per le attività di pronto soccorso ed emergenza;
- per le attività di trapianto di organi e tessuti;
- per le attività di emodialisi;
- per le prestazioni alle quali non è riconosciuta una validità diagnostico terapeutica, sulla base delle conoscenze tecnico scientifiche, a giudizio della Direzione Sanitaria dell'Istituto, di concerto con la Commissione Paritetica;
- per le attività di ricovero di terapia intensiva, di unità coronariche e rianimazione;
- per tutte le altre attività che per condizioni oggettive non risultino in equilibrio economico e che comporterebbero un onere economico aggiuntivo per l'Istituto.

2) Non rientrano, altresì, tra le attività libero professionali, ancorché possano comportare la corresponsione di emolumenti ed indennità, la partecipazione, in qualità di docente, a corsi di formazione, diplomi universitari e scuole di specializzazione; la collaborazione a riviste e periodici scientifici e professionali; la partecipazione a commissioni di concorso e/o commissioni presso Enti e Ministeri; relazioni a convegni e pubblicazioni del relativo intervento; la partecipazione ad organismi istituzionali della propria categoria professionale e/o sindacale; l'attività professionale sanitaria, resa a titolo gratuito o con rimborso delle spese sostenute, a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni ed associazioni di volontariato o altre organizzazioni senza fini di lucro, previa comunicazione all'Istituto della dichiarazione da parte dell'organizzazione interessata della totale gratuità delle prestazioni.

## Art. 10

### SPAZI E STRUTTURE

1) L'Istituto, al fine di assicurare l'esercizio dell'Alpi, mette a disposizione dei Professionisti autorizzati spazi e strutture idonei per l'attività ambulatoriale e di ricovero nella misura indicata dalla normativa vigente.

2) Le sedi ed i locali individuati dall'Istituto possono essere distinti e specifici rispetto a quelli destinati all'attività istituzionale ovvero comuni per le attività ambulatoriali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale, acquisito il parere del Direttore del Dipartimento fermo restando che l'organizzazione delle attività debba assicurare, di norma, orari e/o spazi diversi per le due attività, privilegiando comunque quello istituzionale.

3) Gli spazi utilizzabili per l'Alpi non possono essere inferiori al 10% e superiori al 20% di quelli destinati all'attività istituzionale; la quota dei posti letto da utilizzare per l'Alpi non può essere inferiore al 5% e, in relazione alla effettiva richiesta, superiore al 10% dei posti letto dell'IRCCS.

 10

- 4) In riferimento allo svolgimento dell'Alpi l'Istituto metterà prioritariamente a disposizione gli spazi all'interno dell'Istituto: qualora gli spazi istituzionali risultino non sufficienti, l'Istituto potrà autorizzare, nel limite delle risorse disponibili, come segue l'esercizio di tale attività:
- presso strutture pubbliche appositamente convenzionate;
  - presso spazi di strutture sanitarie private autorizzate non accreditate e non convenzionate con il S.S.N. collegate con l'infrastruttura di rete aziendale;
  - presso gli studi privati dei professionisti collegati in rete.
- 5) Gli spazi destinati all'Alpi nell'ambito dell'Istituto sono stati individuati e resi strutturalmente idonei come sotto individuati:
- N. 13 ambulatori, siti al Padiglione 40: tali ambulatori hanno quale destinazione d'uso l'attività ambulatoriale;
  - N. 9 posti letto siti presso la Casa di Salute "Rosina Casagrande" al piano 5 del Padiglione Ist Sud;
  - N. 4 sale operatorie site al piano 3 del Padiglione IST Sud, idonee all'attività chirurgica;
  - N. 4 salette chirurgiche site al piano 0 del Padiglione IST Sud, idonee all'attività di chirurgia ambulatoriale;
  - Spazi aziendali presso unità operative condivisi con i Direttori di Dipartimento per particolari peculiarità tecniche delle prestazioni ambulatoriali e/o diagnostiche/strumentali.
- 6) Per le attività libero professionali che richiedono una particolare e specifica attrezzatura o monitoraggio del pz. potrà essere autorizzato, previo parere della Direzione Medica di Presidio, l'utilizzo delle sale operatorie o degli spazi degenziali delle diverse UU.OO dell'Istituto, al fine di garantire la necessaria sicurezza; l'utilizzo delle sale operatorie deve avvenire fuori degli orari istituzionali.

#### Art. 11

#### INFRASTRUTTURA TELEMATICA

- 1) Per l'esercizio dell'Alpi dovrà essere predisposta ed attivata una infrastruttura di rete per il collegamento in voce o in dati, in condizioni di sicurezza, tra l'Istituto e le singole Strutture nelle quali verranno erogate le prestazioni ed il cui utilizzo esclusivo prevederà il servizio di prenotazione, l'inserimento obbligatorio e la comunicazione in tempo reale dei dati relativi all'impegno orario del Professionista, ai pazienti visitati, alle prescrizioni ed agli estremi dei pagamenti anche in raccordo con le modalità di realizzazione del fascicolo sanitario elettronico.
- 2) Nel periodo sperimentale, il professionista potrà inviare, tramite mail, all'Ufficio libera professione, la richiesta di prenotazione con specificati i dati identificativi del paziente e la prestazione prevista. Sarà cura del professionista emettere la fattura tramite sistema informatico.



## Art. 12

### DIVIETO DI SVOLGIMENTO DELL'ALPI

- 1) L'Alpi non potrà essere svolta presso studi professionali collegati in rete nei quali operino anche Professionisti non dipendenti o non convenzionati del SSN, ovvero dipendenti non in regime di esclusività, salvo deroga dell'Istituto, su disposizione Regionale, a condizione che sia garantita la completa tracciabilità delle singole prestazioni effettuate da tutti i Professionisti dello studio, senza oneri economici per il SSN (fatta eccezione per la possibilità di condivisione della sala d'attesa e del servizio igienico per gli utenti tenendo presente che non potrà essere utilizzato in comune un unico apparato amministrativo/gestionale).

## Art. 13

### PERSONALE DI SUPPORTO

- 1) Per attività di supporto dell'Alpi in regime ambulatoriale, di ricovero ordinario e diurno (medico e chirurgico) e su richiesta di terzi, si intende l'attività effettuata dal personale del comparto, individualmente o in équipe.
- 2) L'attività di supporto è effettuata da:
  - personale del ruolo sanitario, che direttamente concorre all'erogazione della prestazione, a seguito di specifica richiesta del professionista, al momento della presentazione della domanda di attivazione dell'Alpi.
  - personale appartenente a tutti i ruoli che comunque collabora alla prestazione, per assicurare l'esercizio dell'Alpi, con accesso ad un fondo comune dell'Istituto in base a specifici accordi aziendali.
- 3) Il professionista per lo svolgimento delle attività connesse con l'erogazione delle prestazioni libero professionali ha facoltà di avvalersi o meno del personale di supporto, salvo i casi in cui è obbligatoriamente previsto per legge e in coerenza con le modalità dell'offerta istituzionale.
- 4) La disponibilità del personale del comparto del ruolo sanitario a svolgere attività di supporto all'Alpi dovrà essere acquisita dall'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie, prioritariamente all'interno della U.O. di appartenenza. Qualora non ci fossero adesioni ovvero se le disponibilità non fossero sufficienti a dare risposta alle esigenze, la disponibilità andrà ricercata all'interno dell'area assistenziale specialistica e successivamente della struttura ospedaliera. Al fine di garantire pari opportunità, l'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie provvederà ad assegnare il personale iscritto nelle liste dei disponibili, osservando il criterio della rotazione ed assicurando che tale attività non sia incompatibile con quella istituzionale.
- 5) L'attività di supporto diretto soggiace alle seguenti regole:
  - deve essere svolta dal personale nella condizione di full time ed idoneo alle mansioni;



- deve essere effettuata al di fuori dal normale orario di servizio, mediante specifica timbratura in entrata e in uscita, ovvero con recupero dei tempi standard definiti per quelle attività non diversamente gestibili;
- non può superare le 8 ore settimanali, calcolate come media annua su 52 settimane lavorative;
- deve essere svolta nel rispetto dei riposi di cui al D.Lg.vo 66/2003;
- deve essere svolta rispettando 30' di pausa tra l'attività istituzionale e l'attività resa in libera professione;
- non può essere svolta in occasione:
  - dell'effettuazione di turni di pronta disponibilità;
  - di sciopero (se interessa tutto l'arco della giornata);
  - di assenze dal servizio collegate a:
    - Malattia ed infortunio;
    - Permessi retribuiti che interessino l'intero arco della giornata;
    - Congedo collegato al rischio radiologico;
    - Congedo e permessi ex L.104/92;
    - Aspettativa di varia natura;
    - Tutela della maternità/paternità (periodo obbligatorio);
    - Permessi sindacali che interessino l'intero arco della giornata;
    - In caso di sospensione dal servizio per provvedimenti cautelari collegati alla procedura di recesso per giustificato motivo o per giusta causa.

6) La verifica di quanto sopra spetta al Nucleo Ispettivo dell'Istituto.

7) Rientrano nell'ambito dell'assistenza infermieristica ordinaria tutte quelle attività indirette svolte durante il normale orario di servizio, in maniera generalizzata per assicurare la normale attività di reparto, l'esercizio dell'attività istituzionale e l'Alpi di una struttura.

8) Il coordinamento e la responsabilità di queste attività sono attribuite all'U.O. Direzione e Gestione delle Professioni Sanitarie di concerto con l'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera.

9) Nella tariffa della prestazione che viene fatturata al cittadino, insieme ad ogni altra tipologia di costo, deve essere compresa quella relativa al costo del personale di supporto sanitario e di qualsiasi altro ruolo che, indirettamente e/o direttamente contribuisca alla realizzazione della prestazione stessa.

#### Art. 14

#### AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELL'ALPI

1) Il Professionista che intenda iniziare a svolgere l'Alpi o che abbia intenzione di modificare le condizioni di svolgimento in atto, in qualsiasi delle forme e/o tipologie previste, nel rispetto della normativa vigente nel tempo, dovrà essere preventivamente autorizzato con provvedimento del Direttore Generale o suo delegato.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.


2) L'autorizzazione è rilasciata sulla base di specifica istanza del Professionista redatta su apposita modulistica dell'Istituto contenente le seguenti informazioni, che dovrà essere consegnata al Protocollo Generale dell'Istituto:

- sede, giorni ed orario nei quali intende effettuare l'attività nel rispetto del D.L. nr. 158/12, convertito in L. nr. 189/12;
- tipologia di prestazioni erogabili e "tempi indicativi" di esecuzione;
- descrizione della prestazione e codice nomenclatore regionale identificativo della prestazione;
- necessità di avvalersi di personale di supporto e di attrezzature dell'Istituto;
- onorario negoziato tra l'Istituto ed il Professionista, che andrà a comporre, insieme alle altre voci, la tariffa finale.

### Art. 15

### ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO LIBERA PROFESSIONE COMPETENZE

- 1) L'Ufficio Libera Professione provvederà ad inviare, per l'acquisizione dei necessari pareri, l'istanza di attivazione e/o modifica dell'Alpi al Direttore dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera o suo delegato e, esclusivamente in caso di utilizzo di strumenti e spazi ubicati presso l'Unità Operativa, al Direttore del Dipartimento e/o al Direttore dell'U.O..
- 2) Il Direttore dell'U.O. Governo Clinico e Organizzazione Ospedaliera o suo delegato dovrà esprimere il proprio parere:
  - sulla disponibilità di locali nei giorni e negli orari richiesti dal Professionista;
  - sull'utilizzo delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell'Alpi;
  - sulla tipologia delle prestazioni richieste in regime libero professionale;
  - sulla congruità della tariffa applicata alla tipologia delle prestazioni richieste in conformità alle Linee di indirizzo della Regione Liguria;
  - sulla congruità dell'utilizzo del personale di supporto diretto rispetto alle tipologie di prestazioni richieste.
- 3) Il Direttore di Dipartimento/Direttore dell'U.O. dovrà esprimere il proprio parere, dopo aver adeguatamente valutato:
  - la compatibilità dell'orario di lavoro richiesto dal Professionista con l'attività istituzionale;
  - la pertinenza dell'utilizzo di attrezzature in relazione alle tipologie di prestazioni richieste in Alpi.
- 4) I pareri devono essere obbligatoriamente espressi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, fermo restando che, in caso di mancata esplicita pronuncia nel termine suddetto, i pareri si intendono favorevolmente rilasciati.
- 5) I pareri favorevoli con eventuali modifiche o i pareri negativi devono essere adeguatamente motivati.



- 6) Il Direttore dell'U.O. Sviluppo Risorse Umane, acquisiti i pareri di cui ai precedenti punti ed accertato che non esistono vincoli giuridici-ostativi, redige il provvedimento autorizzativo, vincolandone l'attuazione all'integrale rispetto della normativa vigente;
- 7) Gli onorari possono essere aggiornati a cadenza semestrale. Con la stessa cadenza il Professionista può richiedere modifiche ed integrazioni dell'Alpi secondo le procedure sopra indicate.
- 8) L'Ufficio Libera Professione dovrà predisporre:
- il contratto con il Professionista autorizzato a svolgere l'Alpi presso uno studio privato;
  - l'atto di adesione con il Professionista autorizzato a svolgere l'Alpi presso le strutture private non accreditate.
- 9) E' compito dell'Ufficio Libera Professione chiedere semestralmente all'U.O. Controllo di Gestione i dati relativi al confronto tra il volume di attività resa in regime istituzionale e il volume di prestazioni rese dai singoli Professionisti in regime libero-professionale. Le violazioni sui volumi di attività verranno segnalate al Direttore Generale che, sentito il Collegio di Direzione, adotterà i provvedimenti ritenuti opportuni.
- 10) E', altresì, compito dell'Ufficio Libera Professione:
- controllare la conformità dell'esercizio dell'Alpi a quanto stabilito nell'atto autorizzativo aziendale, utilizzando anche sistemi di rilevazione a campione;
  - prevedere metodologie di controllo tra prenotazione e riscossione;
  - provvedere alla rilevazione delle cause di incompatibilità che si verificassero successivamente al momento autorizzativo.
- 10) L'Ufficio Libera Professione deve, altresì, attivare le procedure di recupero crediti:
- decorso 1 mese dall'emissione della fattura, qualora la stessa risulti non liquidata, l'Ufficio Libera Professione provvede ad inviare, tramite R.A.R. ovvero PEC una lettera di sollecito di pagamento: l'invio del sollecito comporta l'interruzione della prescrizione;
  - nel caso in cui il debitore richiede un pagamento rateale verrà predisposto ed inviato, tramite R.A.R. ovvero PEC, un piano di rientro comprensivo degli interessi per pagamento dilazionato: il debitore deve sottoscrivere il piano rateale per accettazione e rinviarlo all'Ufficio;
  - decorso 1 mese dall'invio del sollecito, le fatture non saldate devono essere trasmesse all' U.O. Affari Generali e Legali, per la prosecuzione della procedura di recupero crediti: detta U.O., valutata l'opportunità dell'azione avvierà le procedure legali più opportune (predisposizione di decreto ingiuntivo ovvero, per i crediti di minor valore, ingiunzione amministrativa). Sino alla conclusione dell'azione la pratica sarà di stretta pertinenza dell'U.O. Affari Generali e Legali che dovrà comunicare all'Ufficio Libera Professione il saldo del credito, consentendo l'archiviazione della corrispondente pratica. Nell'eventualità di accertata impossibilità e/o anti economicità a proseguire l'azione di recupero, l'U.O. Affari Generali e Legali provvede, in accordo con il professionista che ha eseguito la prestazione, ad archiviare la pratica dandone successiva comunicazione al Professionista, all'Ufficio Libera Professione e all'U.O. Bilancio e Programmazione Finanziaria, che contabilizzerà la relativa perdita sui crediti.

- 11) La collaborazione e l'interazione tra le diverse componenti (Operatori in staff e professionisti sanitari) che concorrono allo svolgimento dell'attività libero professionale è parte essenziale per il buon funzionamento dell'ALPI. Eventuali difformità potranno essere segnalate tramite comunicazioni inviate per e-mail al responsabile dell'Ufficio Libera Professione, le comunicazioni saranno vagliate nel corso delle riunioni calendarizzate con le OOSS ove verrà effettuata una verifica delle problematiche emerse.

## Art. 16

### DIRITTI DEL CITTADINO

- 1) L'Alpi ha la finalità di garantire il diritto del cittadino di scegliere il proprio medico curante e/o l'équipe medica di fiducia all'interno delle strutture dell'Istituto dedicate a tale attività. Nel rispetto del disposto della Legge n. 120/2007, articolo 1 comma 4 lettera g, il ricorso all'attività in regime di libera professione intramuraria deve essere conseguenza di libera scelta del cittadino e non di carenza nell'organizzazione dei servizi resi nell'ambito dell'attività istituzionale.
- 2) Il cittadino che nella propria libertà di scelta intenda usufruire delle prestazioni in regime libero professionale deve essere portato a conoscenza della spesa che dovrà sostenere, distinta nelle varie voci che la compongono.
- 3) Il cittadino ha il diritto a pagare la tariffa che gli è stata comunicata all'atto stesso della prenotazione, così come risulta dal sito internet.
- 4) Per l'attività svolta in costanza di ricovero, al cittadino richiedente la prestazione dovrà essere fornito un preventivo che, salvo esigenze straordinarie verificatesi durante l'intervento, contenga elementi certi sui costi complessivi della prestazione.
- 5) L'Alpi deve uniformarsi all'incomprimibile diritto riconosciuto a tutti i cittadini di un uguale livello di assistenza. L'espletamento di tale attività deve essere organizzato pertanto in modo tale da consentire il pieno e totale assolvimento dei compiti istituzionali.
- 6) Il cittadino dovrà disporre di tutte le informazioni possibili al fine di decidere di ricorrere alle prestazioni in regime di Alpi, da considerare ed organizzare come risorsa nel contesto più ampio di servizi e dell'offerta del sistema sanitario regionale. Il percorso di accesso all'Alpi è una opportunità che il sistema offre sia al singolo Professionista sia al cittadino in un sistema sanitario equo e universale.

## Art. 17

### MODALITA' DI ACCESSO , PRENOTAZIONE DELLA PRESTAZIONE

- 1) L'Istituto assicura un'adeguata informazione ai cittadini per favorire l'accesso trasparente alle prestazioni rese in regime libero professionale. Tale informazione viene garantita attraverso forme adeguate di pubblicità sul sito internet dell'Istituto



(www.hsanmartino.it), attraverso la Carta dei Servizi e adeguate forme di pubblicità rivolte alla popolazione.



- 2) Non è consentito di norma al Professionista di percepire direttamente dall'utenza il pagamento delle tariffe libero professionali, fatta eccezione per l'Alpi svolta presso gli studi privati e le visite effettuate al domicilio del paziente. L'Istituto garantisce la funzione di terzietà nella gestione dei rapporti del cittadino con il Professionista in regime di Alpi mediante l'affidamento della prenotazione a personale dipendente dell'Istituto dedicato.
- 3) I proventi dell'attività libero-professionale percepiti dai dirigenti in violazione delle disposizioni del presente regolamento sono trattenuti dall'Istituto che valuterà altresì l'adozione di ulteriori provvedimenti in relazione alla gravità dell'inadempimento, tra i quali la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'Alpi e l'applicazione di sanzioni disciplinari.
- 4) Relativamente alle attività di prenotazione della libera professione, l'Istituto si uniforma alla normativa nazionale e regionale laddove sancisce che le Aziende Sanitarie devono organizzare l'attività in parola con personale proprio o comunque dall'Istituto a ciò destinato, i cui oneri devono essere interamente compresi nei costi aziendali da recuperare attraverso gli introiti dell'attività libero professionale.
- 5) Ciascun Professionista, laddove opera presso studi privati autorizzati, si impegna ad utilizzare l'infrastruttura di rete per l'attività di prenotazione, con le modalità aziendali concordate.
- 6) Possono essere intesi come punti di prenotazione separati, con personale a ciò destinato dall'Istituto, i punti di prenotazione presenti nelle Strutture Private non accreditate con le quali l'istituto abbia stipulato contratti, purché sia presente e venga utilizzata l'infrastruttura di rete, che costituisce presupposto sia per la stipula della convenzione sia per il mantenimento in essere della stessa.
- 7) Il professionista può, tramite e-mail, inviare all'Ufficio Libera Professione i dati identificativi (nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, data di nascita) del paziente da inserire in appuntamento. L'Ufficio Libera Professione provvederà all'inserimento dei dati del paziente, la comunicazione deve essere inviata almeno 24 ore prima della data di effettuazione della prestazione.

#### Art. 18

#### MODALITA' DI RISCOSSIONE

1) I cittadini potranno effettuare i pagamenti per le prestazioni in Libera Professione secondo le seguenti modalità:

- pagamento diretto presso i punti cassa istituiti dall'Istituto;
- pagamento tramite bonifico bancario;
- pagamento in contanti o tramite Pos presso il Pad. 40 L.P. o presso il Centro prenotazione Radiologia – Pad. Ist Sud;



- pagamento tramite contante e/o Pos presso gli studi dei Professionisti nei limiti di legge;
  - pagamento presso le strutture sanitarie private non accreditate e non convenzionate con il S.S.N..
- 2) A fronte dell'avvenuto pagamento verrà rilasciata all'utente fattura utilizzando l'infrastruttura di rete aziendale.
  - 3) Le somme corrisposte dai beneficiari dell'Alpi sono direttamente incassate dalla Tesoreria dell'Istituto.
  - 4) L'istituto provvederà a liquidare al Professionista il compenso, previa trattenuta dei costi generali dell'Istituto, mediante accredito al Professionista nella retribuzione mensile solo ad avvenuta liquidazione delle fatture.
  - 5) Nel caso in cui il Professionista eroghi prestazioni domiciliari, al paziente verrà rilasciato un preavviso di notula con indicazione della prestazione, della tariffa e delle modalità di pagamento. L'Istituto provvederà all'emissione della fattura e all'invio della stessa a domicilio dell'utente dopo aver acquisito la quietanza del pagamento.
  - 6) I proventi dell'Alpi svolta presso le Strutture Private non accreditate convenzionate con l'Istituto, sono incassate direttamente dalle Strutture Private, mediante l'infrastruttura di rete messa a disposizione dell'Istituto.

#### Art. 19

#### INCOMPATIBILITA'

- 1) Al dipendente che svolge attività libero professionale si applica il regime di incompatibilità previsto dalla vigente normativa.
- 2) Al fine dell'accoglimento della richiesta inoltrata dal dirigente per l'attivazione dell'ALPI, l'Istituto deve valutare, nella fattispecie concreta, l'assenza di situazioni di incompatibilità, in particolare concernenti conflitti d'interessi.
- 3) Ferme restando le incompatibilità previste all'art. 4, comma 7 della L. 412/91, nonché all'art. 72, comma 7 della L. 448/98 e da tutta la normativa in vigore, l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente di questo Istituto e del personale universitario, da espletare dopo aver assolto le attività istituzionali, è incompatibile con l'esercizio di attività libero professionale extramuraria.
- 4) Il dirigente a rapporto di lavoro esclusivo non può esercitare altra attività sanitaria, resa a titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese in nome e per conto dell'Istituto di appartenenza, così come stabilito dall'art. 72, c. 7 della L. 448/98.

